



Milano – 25 Marzo, 2025

## "Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale"

### Premessa

La legge regionale n. 2/2025 del Friuli-Venezia Giulia disciplina l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili individuando le aree idonee e non idonee per garantire lo sviluppo sostenibile e il rispetto del territorio. Le aree idonee e non idonee saranno visualizzabili sulla piattaforma WebGIS della Regione. Si precisa che la legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### 1. Aree idonee

<b>Aree industriali, artigianali e di servizi</b>	Si privilegia l'utilizzo di strutture edificate e le aree a destinazione industriale che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi.
<b>Superfici di edifici e parcheggi</b>	
<b>Aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte</b>	per realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell'integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%. Questo limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l'incremento dell'area occupata è ammissibile all'interno di un perimetro i cui punti non distino più di 200 metri da un impianto fotovoltaico esistente.
<b>Siti produttivi dismessi e aree di bonifica</b>	
<b>Aree di cava o porzioni delle stesse</b>	non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché le aree nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi.
<b>Siti ed impianti</b>	nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e

	delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali.
<b>Nelle zone agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano</b>	le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave sia attive sia cessate.
<b>Aree adiacenti alla rete autostradale</b>	entro una distanza non superiore a 300 metri
<b>Discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati</b>	
<b>Aree militari dismesse</b>	

### 1.1 Limitazioni per gli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole

Il fotovoltaico a terra è consentito solo nelle aree idonee già individuate. Le uniche eccezioni individuate sono:

- se l'impianto è parte di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- se finanziato con fondi PNRR o PNC (Piano nazionale investimenti complementari).

### 1.2 Aree idonee con vincoli aggiuntivi

Anche le aree idonee devono rispettare vincoli paesaggistici e ambientali:

- Divieto di installazione in zone tutelate ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004);
- distanza minima da siti UNESCO e aree paesaggisticamente rilevanti;
- divieto in parchi naturali e riserve.

### 1.3 Progetti su aree miste (idonee e non idonee)

Se un impianto ricade su aree parzialmente idonee e parzialmente non idonee, si applicano due regole:

- se la parte non idonea è minima, si segue la disciplina delle aree idonee.
- se la parte non idonea è rilevante, il progetto viene valutato secondo le norme per aree non idonee.

## 2. Aree non idonee

La delimitazione delle aree non idonee è stabilita dalla **Giunta regionale**, in conformità con:

- **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;**
- **piani di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica regionali e nazionali.**

Inoltre, le aree non idonee vengono individuate sulla base di:

- Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
- Conservazione dell'ambiente e della biodiversità.

- Salvaguardia delle aree agricole di pregio.
- Protezione delle zone ad alta vulnerabilità idrogeologica.
- Distanza minima dai centri abitati per evitare impatti negativi sulla qualità della vita.

<b>Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico</b>	
<b>Siti UNESCO</b>	inclusi quelli in fase di candidatura
<b>Zone classificate come “Man and the Biosphere” (MaB)</b>	
<b>Paesaggi rurali storici</b>	iscritti nel Registro nazionale
<b>Beni culturali</b>	soggetti a tutela indiretta ai sensi del D.lgs. 42/2004
<b>Aree paesaggistiche</b>	vincolate dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
<b>Aree a rischio archeologico</b>	
<b>Conservazione dell’ambiente e della biodiversità</b>	
<b>Zone umide Ramsar</b>	
<b>Aree Natura 2000</b>	siti SIC e ZPS
<b>Parchi naturali e riserve regionali</b>	
<b>Zone di ripopolamento faunistico e oasi di protezione della fauna selvatica</b>	
<b>Aree con rischio geologico elevato (PAI) o di rischio idraulico alto (PGR)</b>	
<b>Geositi e geoparchi</b>	iscritti nel Catasto regionale
<b>Salvaguardia delle aree agricole di pregio</b>	
<b>Aree agricole classificate di classe 1 e 2 secondo la Land Capability Classification (LCC).</b>	
<b>Superfici destinate a colture di qualità</b>	DOP, IGP, biologico, ecc
<b>Zone irrigue servite dai Consorzi di bonifica</b>	
<b>Fascia di rispetto di 1.000 metri</b>	attorno agli impianti della stessa tipologia
<b>Aree di tutela dei centri abitati</b>	

<b>Impianti fotovoltaici con moduli a terra</b>	almeno 100 metri dalle zone urbane A e B; 200 metri per impianti superiori a 12 MW.
<b>Impianti a biomasse, biogas, gas di discarica e depurazione</b>	almeno 100 metri dai centri abitati, salvo specifiche valutazioni ambientali.

La legge regionale prevede deroghe per gli impianti agrivoltaici che possono essere realizzati anche in aree agricole non idonee se rispondono a specifici requisiti.

Inoltre, le aree che non rientrano in quelle idonee o non idonee sono considerate ordinarie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.

### 2.1. Aree con vincoli speciali

Alcune aree possono essere dichiarate non idonee sulla base di valutazioni particolari:

- beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- aree con fasce di rispetto fino a 7.000 metri attorno a beni UNESCO o altre zone protette.
- distanza minima di 3 km dai beni tutelati per impianti eolici e 500 metri per fotovoltaici

### 2.2 Disciplina per impianti su aree miste (idonee e non idonee)

Se un impianto ricade sia su un'area **idonea** che su un'area **non idonea**, si applicano due regole:

- se la parte non idonea è minima, si segue la disciplina delle aree idonee.
- se la parte non idonea è rilevante, si applicano le norme per le aree non idonee, con maggiore rigidità nelle autorizzazioni.

### 3. Procedure di valutazione e autorizzazione

I progetti vengono valutati secondo criteri che considerano:

- La localizzazione nelle aree idonee, non idonee o ordinarie.
- L'equilibrio tra sviluppo delle rinnovabili e tutela del territorio.
- L'impatto su suolo, paesaggio e centri abitati.
- Le compensazioni ambientali e territoriali per mitigare gli effetti negativi degli impianti.
- Il coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni sugli impianti di grande potenza.

<b>Localizzazione nelle aree idonee, non idonee e ordinarie</b>	Viene valutata la compatibilità dell'impianto con la classificazione delle aree idonee, non idonee e ordinarie;  Se l'impianto ricade in un'area non idonea, l'iter autorizzativo sarà più complesso.
<b>Presenza di altri impianti nello stesso territorio</b>	Per evitare un'eccessiva concentrazione di impianti in determinate zone, viene considerata la presenza di impianti della stessa tipologia nelle aree limitrofe.

	Nelle aree agricole, gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 10 MW devono rispettare il principio di equa distribuzione: i) devono essere circondati da una superficie agricola libera pari a 9 volte l'area dell'impianto; ii) la copertura totale degli impianti non può superare il 3% della superficie agricola comunale.
<b>Minimizzazione del consumo di suolo</b>	Vengono favoriti impianti che ottimizzano l'uso dello spazio, evitando un consumo eccessivo di suolo.  Sono preferiti impianti su edifici, parcheggi o aree industriali dismesse piuttosto che su terreni agricoli o naturali
<b>Soluzioni innovative per ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico</b>	Vengono incentivati progetti sperimentali e tecnologicamente avanzati, che minimizzano gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente.  I progetti devono essere accompagnati da uno studio che analizzi: i) Patrimonio storico-culturale dell'area; ii) Qualità del paesaggio e biodiversità; iii) Interferenze con reti ecologiche e habitat protetti
<b>Distanza dai centri abitati e mitigazione visiva</b>	Viene analizzata la relazione visiva tra l'impianto e i centri abitati.  Devono essere adottate misure di mitigazione per ridurre l'impatto estetico e ambientale
<b>Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)</b>	Gli impianti non devono compromettere: i) Le visuali panoramiche; ii) le aree di particolare pregio naturalistico o storico; iii) Le reti ecologiche locali.
<b>Connessione ecologica</b>	Gli impianti non devono interrompere la continuità ecologica tra aree naturali protette o zone di rilevanza faunistica.
<b>Coinvolgimento delle comunità locali</b>	Per gli impianti superiori a 1 MW, è obbligatorio un processo di comunicazione e informazione pubblica.  I cittadini e le associazioni locali devono poter esprimere pareri e preoccupazioni

### 3.1 Superficie considerata per la valutazione del progetto

La superficie dell'impianto comprende non solo i pannelli o le turbine, ma anche tutte le infrastrutture connesse (strade di accesso, cablaggi, sottostazioni)

#### **4. Applicabilità temporanea delle vecchie disposizioni**

Fino alla pubblicazione della **deliberazione della Giunta regionale** che approva la cartografia delle aree non idonee rimangono in vigore i precedenti criteri di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili.

##### **4.1 Limiti temporanei alla realizzazione di impianti in aree agricole**

Fino all'adozione delle **linee guida regionali** viene introdotto un **limite transitorio per gli impianti fotovoltaici a terra e per quelli a biometano nelle aree agricole**:

- La somma delle superfici di tutti gli impianti autorizzati **non può superare il 3% della superficie agricola del territorio comunale.**
- Questa misura serve a **evitare un'eccessiva concentrazione** di impianti nelle aree agricole prima dell'adozione di criteri più specifici.